



Il miracolo COISP

“esercito che vince senza combattere”

In un recente comunicato, il Coisp, fedele alla logica della retorica strumentale, ha spiegato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012 dell'8.10.2012, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni del d.l. 78 del 2010, tra le quali quella che dispone una indebita trattenuta del 2,50% sullo stipendio e quella sul famigerato tetto salariale, ha dato ragione alle proprie tesi. Quasi che invece gli altri sindacati avessero sostenuto qualcosa di diverso...

Ma il Coisp non si è accontentato, e, probabilmente complice la scadenza ottobrina, ha colto lo spunto anche per lanciare accuse contro altre organizzazioni sindacali che avrebbero speculato sulla buona fede dei colleghi, *«inventandosi i soliti ricorsi finalizzati ad acquisire qualche tessera senza peraltro che ai colleghi venisse mai data prova dell'avvenuta presentazione degli stessi»*.

Il velenoso riferimento al Siulp, che di ricorsi ne ha azionati parecchi, è sin troppo evidente.

Orbene, si può anche capire che, agendo sulle leve della demagogia, ci si possa dichiarare vincitori di una battaglia che ci si è limitati ad osservare da lontano. Ma che poi si pretenda anche di dare lezioni morali a chi quella battaglia l'ha combattuta, e pure con un notevole dispiegamento di risorse, pare francamente troppo.

Prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale il nostro legale ha infatti depositato al TAR Lazio un primo ricorso - il nr. 9211/2012 – contenente le posizioni di circa 4 mila colleghi, ricorso che, dato l'elevato numero di parti in causa da inserire nel sistema informatico della Giustizia Amministrativa, è ancora in fase di registrazione.

Di ricorsi ne abbiamo raccolti complessivamente 36 mila, e non è certo uno scherzo gestire un numero di pratiche del genere. Adesso che è intervenuta la sentenza della Consulta, stiamo verificando come procedere. Vista l'entità delle somme in discussione non è infatti scontato che l'Amministrazione corrisponderà quanto dovuto senza provvedimenti che glielo impongano.

Di certo l'insolita rapidità con la quale è intervenuta la Consulta ci ha in qualche modo spiazzato. Una solerzia che invero si spiega assai bene se si pensa che i ricorrenti erano tutti magistrati.

In effetti assai meno veloce è la definizione di altri numerosissimi ricorsi che il Siulp, ogni anno, aziona nell'interesse di centinaia di colleghi. Il Coisp e gli altri scettici possono in proposito consultare il sito del Siulp Nazionale, dove proprio in questi giorni sono stati pubblicati i moduli con le istanze di riassunzione che gli interessati dovranno compilare per impedire la perenzione quinquennale (trattamento economico e previdenziale degli allievi agenti, premio di congedamento degli ex militari ecc.) di ricorsi depositati nell'anno 2005 (nel 2007 la prescrizione era stata interrotta con il deposito dell'istanza di prelievo).



Si tratta dei ricorsi nr. 12380, 12381, 12382, 12383, 12387 e 12388. Il Coisp, secondo cui «nessuno ad oggi ha avuto la fortuna di leggere uno di questi fantomatici ricorsi e men che meno avrà la fortuna di vedervi apposto il proprio nome» potrà quindi, se lo vuole, accedere al sito www.giustizia-amministrativa.it, riscontrando i nominativi di centinaia di nomi di colleghi che, a dispetto delle altrui volgari insinuazioni, hanno potuto agire in causa con ricorsi promossi dal Siulp che il singolo non si sarebbe mai potuto permettere.

Se poi il Coisp ancora non fosse convinto dell'assoluta infondatezza delle proprie insinuazioni, facciamo presente che per il ricorso promosso lo scorso luglio in tema di tardivo pagamento degli arretrati delle indennità, per alcuni dei colleghi interessati siamo già giunti a definizione della causa.

Il legale individuato dal Siulp ha infatti ottenuto dal TAR di Firenze - scelta questa dovuta al fatto che in quella città c'è la sede principale della sua attività - i primi decreti ingiuntivi, uno dei quali, emesso il 3 settembre del 2012 (Ric. 1251/2012, Reg. prov. Pres. 1158/2012), alleghiamo in copia al presente comunicato. E questo spiega anche il motivo per il quale, immediatamente dopo l'emissione di questa serie di decreti ingiuntivi, come per miracolo sono stati pagati con solerzia parecchi degli arretrati delle indennità vantati dai colleghi delle specialità.

Siamo quasi certi che il Coisp si farà avanti, se non lo ha già fatto, per declamare i propri meriti anche in tale contesto.

Ci pare, in conclusione, che questo basti ed avanzi a far tacere i disperati tentativi del Coisp, in un momento di evidente difficoltà dimostrato anche da altre sguaiate esternazioni, di insistere in merito alle iniziative intraprese dal Siulp e da altre organizzazioni sindacali che fanno ricorso ad una tutela legale dei colleghi che è tutto fuorché frutto di immaginazione.

Altri preferiscono invece predisporre diffide che hanno il pregio di non costare nulla, ma che pure non otterranno mai alcun concreto effetto.

Quel che è certo è che tutta l'attività da noi svolta, e che ancora dovremo svolgere, è stata fatta con le sole risorse che ci derivano dalle quote associative degli iscritti. Ai quali, per inciso, per questi ricorsi non abbiamo chiesto un solo centesimo.

Non abbiamo avuto infatti la fortuna di strutture come la Segreteria regionale del Coisp Veneto, che nonostante il periodo di crisi, a sostegno di proprie iniziative - tre convegni fotocopia - nel corso degli ultimi anni ha ottenuto sostanziose elargizioni di denaro pubblico.

Si parla di almeno 38 mila euro di cui abbiamo trovato riscontro nelle delibere della Regione Veneto. Sono davvero parecchi soldi, a spanne più o meno il quadruplo del bilancio del Coisp del Veneto che ne ha beneficiato. Saranno stati sicuramente spesi in modo del tutto legittimo, ci mancherebbe.

Ma siccome si tratta di soldi che vengono dalle tasse che ciascuno di noi ha pagato, abbiamo deciso di chiedere formalmente accesso agli atti della Regione, per prendere visione dei dimostrativi delle spese sostenute.

Nel frattempo speriamo che al giro di boa del mese di ottobre a qualcuno passi la voglia di continuare a spargere quotidiana zizzania.

Vicenza, 25 ottobre 2012.

Il Segretario Regionale Veneto

Silvano Filippi





REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1215 del 2012, proposto dal sig. C. D'A., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Lovadina e Francesco Bonifazi, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Scipione de' Ricci, 21;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.;

per il pagamento **della somma di €3.387,88 a titolo di indennità di vigilanza e scorta**, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;

Considerato che il ricorrente (dipendente del Ministero dell'Interno) ha fornito idonea prova scritta del credito rivendicato, avendo prodotto copia della nota prot. 004194 del 5/6/2012 a firma del Dirigente del Compartimento Polfer per la Toscana avente ad oggetto "*Indennità di vigilanza scalo, scorta ordinaria e di lunga percorrenza*", che, **riscontrando la richiesta formulata dalla Segreteria provinciale di Firenze del SIULP** in data 23/5/2012 circa "*l'esatto ammontare delle competenze accessorie spettanti, non ancora percepite*" dal personale dipendente del predetto Compartimento, reca in allegato un prospetto contabile in cui al nominativo del ricorrente corrispondono importi per "*vigilanza*" e per "*trasferte*" pari a complessivi € 3.387,88;

Ritenuto che la documentazione di cui sopra, in quanto sottoscritta dal debitore, integra il presupposto ex art. 642 comma 2 c.p.c. per la concessione dell'esecuzione provvisoria;

P.Q.M.

Ordina al Ministero dell'Interno di provvedere senza dilazione al pagamento in favore del sig. C. D'A. della somma di € 3.387,88, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria (da corrispondere facendo applicazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 36, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412); ordina altresì il pagamento delle spese e competenze relative alla presente procedura, che liquida - in base a quanto previsto nella tabella A allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 ed ai criteri fissati dal medesimo decreto (applicabile anche al presente procedimento per ingiunzione ai sensi dell'art. 41) - in complessivi €400,00 (quattrocento/00) oltre agli accessori di legge.

Autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 642 del codice di procedura civile. Con l'avvertenza che entro il termine di 40 giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente di copia autentica del ricorso e del presente decreto può essere fatta opposizione, ai sensi degli artt. 641 e ss. del codice di procedura civile e che, in difetto di opposizione, il decreto diverrà definitivo.

Così deciso in Firenze il giorno 3 settembre 2012.

Il Giudice delegato
Carlo Testori